

## **LINEE GUIDA PER LA MIGLIORE GESTIONE DELL'ESAME DI LINGUA ITALIANA**

**1.** La normativa di riferimento è costituita da:

- a) art. 50.8**bis** d.P.R. 394/99 per i cittadini non comunitari ai sensi della quale, ove il sanitario non si iscriva all'Albo entro due anni dal decreto di riconoscimento del titolo, questo perde efficacia.
- b) art. 7 d. lgs. 206/07 per i cittadini provenienti dalla UE.

**2.** Per l'iscrizione all'Albo, com'è noto, è poi necessario avere sostenuto e superato un esame che certifichi:

- 1) la conoscenza della lingua italiana (per tutti indifferentemente);
- 2) la conoscenza della normativa Italiana relativa all'esercizio professionale (solo per coloro che provengono da Paesi extra UE).

Per quanto concerne l'esame di italiano, e più in generale per tutte le operazioni collegate con il riconoscimento dei titoli stranieri, è anzitutto opportuno che ogni Collegio faccia anzitutto riferimento al sito web del Ministero, presso il quale è reperibile anche la modulistica di riferimento per il riconoscimento del titolo.

Va altresì ricordato che lo *standard* minimo richiesto per la conoscenza della lingua è il B.2.

**3.** Da verifiche fatte presso i Collegi che hanno regolamentato l'esame, conformemente alla legge, l'esame consta di due prove:

**A) Una prova scritta e comunque tendente ad accertare le facoltà e capacità di comprensione ed espressione della parola scritta:**

- ascolto e comprensione di un testo;
- lettura e comprensione, con eventuale completamento di un testo;
- composizione di un piccolo testo attinente l'attività professionale

**B) Una prova orale e comunque tendente ad accertare le facoltà e capacità di comprensione della parola espressa a voce:**

- Per tutti gli infermieri stranieri, è necessario un colloquio che accerti la padronanza della lingua italiana;
- Ai sensi della normativa comunitaria sulla libera circolazione dei lavoratori, solo per gli infermieri non comunitari, il colloquio tenderà anche a verificare la conoscenza della normativa relativa l'esercizio professionale infermieristico.

Le concrete modalità di scelta delle modalità d'esame saranno determinate dal docente di italiano (v. *infra*).

**4.** Quanto alla Commissione, è necessaria la presenza di un docente di italiano, oltre che del Presidente del Collegio e di un altro membro con funzioni di verbalizzatore. In caso di esami particolarmente affollati nulla osta all'estensione della Commissione, sempre in numero dispari (5 o 7), e all'aggiunta di un ulteriore docente di italiano.

**5.** L'esame non può essere ripetuto prima che siano trascorsi tre mesi dal precedente.

È consigliabile prevedere, nel modulo di iscrizione all'esame, una apposita autocertificazione con la quale si dichiara che non è mai stato sostenuto esame di italiano ovvero che sono trascorsi più di tre mesi dal precedente, non superato.

È invece ammissibile che, superato l'esame in un Collegio, si scelga poi di iscriversi in un altro: l'importante, trattandosi di idoneità e non di posto a concorso, è che sia stata adeguatamente valutata la conoscenza dell'italiano nei termini di cui sopra.

**6.** Nessuna disposizione, inoltre, impedisce che più Collegi provinciali, nell'ottica della riduzione di costi, organizzino e gestiscano esami di italiano unificati. Si raccomanda, peraltro, la presenza di entrambi i Presidenti nella Commissione, atteso il ruolo di garante che la legge richiede al Presidente per affari del suo Collegio, onde evitare rischi di contenzioso.

**7.** Si raccomanda, infine, la massima attenzione alle presenti linee guida, stante la delicatezza delle questioni connesse con profili di particolare importanza, come il diritto al lavoro o quello alla libera circolazione.